

STATUTO

“Fondazione G.I.M.E.M.A. – Franco Mandelli ETS”

= TITOLO I =

ELEMENTI COSTITUTIVI – CARATTERI IDENTITARI – SCOPI – FINALITÀ – ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE E DIVERSE – VIGILANZA –

ARTICOLO 1)

– Costituzione – Denominazione –

Natura giuridica –

1.1. La Fondazione denominata “G.I.M.E.M.A. - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto - O.N.L.U.S.” venne costituita dal Prof. Franco Mandelli, dal Prof. Sergio Amadori, dalla Prof.ssa Luciana Annino, dal Prof. Giuseppe Leone e dal Prof. Bruno Rotoli, con atto a rogito del Notaio Gustavo Palmieri di Roma, in data 14 luglio 1998 Rep. n. 63260/13288.

1.2. Con lo Statuto di cui al verbale di deposito a rogito del Notaio Federico Basile di Roma in data 25 gennaio 2012 Rep. n. 744/530, essa ha assunto l’attuale denominazione di “Fondazione G.I.M.E.M.A. – Franco Mandelli - O.N.L.U.S.”, che, ferma l’indicazione di “ETS” in luogo di “O.N.L.U.S.”, viene conservata anche in quanto si concreta il rispetto della tutela del diritto al nome del Prof. Franco Mandelli, di cui all’articolo 7 del Codice Civile.

1.3. La predetta denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole, e può formare oggetto di *design* ed essere accompagnata da logo ed altresì la parola G.I.M.E.M.A. può essere utilizzata senza punteggiatura come GIMEMA.

1.4. La “Fondazione G.I.M.E.M.A. – Franco Mandelli ETS” (nel corso del presente Statuto chiamata, per brevità, "Fondazione") si ispira e applica i principi del Terzo Settore, disciplinati dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito, per brevità, “Codice del terzo Settore”), conseguenti decreti attuativi e normativa regionale in materia e, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni, dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

1.5. La Fondazione è apartitica e apolitica ed è dotata di autonomia giuridica, statutaria e gestionale.

ARTICOLO 2)

– Sede – Durata –

2.1. La Fondazione ha sede in Roma, attualmente in via Casilina n. 5.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, quale Organo amministrativo, la sede può essere trasferita in altro luogo, all'interno del suddetto Comune, senza necessità di modifica statutaria, purché il mutamento sia pubblicizzato nelle forme di legge.

2.3. La durata della Fondazione è illimitata, salvo che lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o che si verifichino cause di estinzione previste dalla legge.

ARTICOLO 3)

– Caratteri identitari –

3.1. La Fondazione:

- a) non ha scopo di lucro;
- b) non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro;
- c) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella prospettiva di preservare, dare continuità, utilizzare e destinare le risorse economiche, nei modi consentiti dalla legge, per la realizzazione di propri progetti, aventi le finalità come meglio indicate nel successivo articolo 4 dello Statuto.

ARTICOLO 4)

– Scopi – Finalità –

Attività d'interesse generale –

Attività diverse: secondarie e strumentali –

4.1. La missione della Fondazione è quella di condurre in Italia la ricerca precipuamente sulle malattie ematologiche dell'adulto, intendendo con il termine "ricerca" tutti gli studi epidemiologici, biologici e clinici, atti a verificare, migliorare e a standardizzare le metodologie diagnostiche e le terapie specifiche, da utilizzare nelle diverse entità nosologiche nonché gli studi rivolti a valutare le problematiche di natura etica, psicologica e sociale, che a tali procedure diagnostiche e terapeutiche possano essere correlate.

4.2. Per il perseguimento del suo scopo la Fondazione è altresì impegnata a:

- a) promuovere ogni opportuna iniziativa per attuare il coordinamento sinergico tra gli enti, idoneo a soddisfare compiutamente l'assistenza ai pazienti ematologici;
- b) condurre in proprio e/o partecipare a corsi di formazione in materia di metodi, strumenti e profili professionali di settore specifico;
- c) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione di autorità, enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante la

divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie e alle altre emopatie, alla loro rilevanza sociale, e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;

d) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali e di altri enti locali, per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

e) promuovere, organizzare, ovvero aderire a eventi di raccolta fondi, finalizzati alla ricerca, nel rispetto dell'articolo 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s. m. e i.

4.3. In tale quadro, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/ 2017 e s. m. e i., che vengono di seguito indicate con le lettere che esse hanno nel predetto articolo:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

4.4. È escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, ad eccezione di quelle a esse secondarie e strumentali individuate dal Consiglio Direttivo e, ad ogni modo, da esercitarsi secondo i criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. e i.

4.5. In particolare, la Fondazione può svolgere attività di *service* tecnico-scientifico negli ambiti di ricerca e progetti assistenziali, secondo la normativa in materia.

4.6. La ricerca e le attività di cui ai commi precedenti sono condotte dalla Fondazione tramite la sua struttura operativa "Centro Dati GIMEMA", di cui all' art. 18 dello Statuto, e la rete dei "Centri di Sperimentazione GIMEMA", di cui all'art. 19 dello Statuto.

4.7. In conformità ai propri scopi istituzionali, la Fondazione opera secondo criteri di prudenza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

4.8. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

a) raccordare e coniugare la propria attività con quella dell'AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre 1975, in particolare ricevendo da essa fondi e contributi per la Ricerca;

b) raccordare e coniugare, altresì, la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al presente articolo, con quelle di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici;

c) collaborare, con apposite convenzioni, accordi negoziali e contrattuali o genericamente di *partnership*, anche soltanto di natura finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi e per il raggiungimento delle sue finalità, con Università, Strutture sanitarie e/o di ricerca, altre Fondazioni ed enti o soggetti no *profit*, pubblici o privati, di diversa natura, nazionali, stranieri e sovranazionali.

4.9. La Fondazione, esclusivamente al fine di realizzare gli scopi istituzionali prefissati e sempre in accordo con le previsioni del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. e i., può:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o per il diritto di usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) promuovere, attivare, sostenere, condurre in proprio e/o partecipare a corsi e centri di formazione attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, in particolare in materia di metodi, strumenti e profili professionali di settore specifico;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare, promuovere e organizzare seminari, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutti quegli eventi idonei a favorire la conoscenza e la divulgazione delle attività, anche di studio, attuate dalla Fondazione e dei principi e dei valori cui esse sono ispirate;

e) promuovere campagne e iniziative dirette alla sensibilizzazione della pubblica opinione e a un ordinato e sistematico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, anche rivolte a sollecitare iniziative legislative e di strumenti di protezione giuridica degli ambiti in cui la Fondazione riconosce centrata la propria identità e il proprio lavoro;

f) organizzare attività e progetti didattici per scuole e, in genere, per istituti formativi e educativi, sia del settore pubblico sia privato, che ne condividono gli obiettivi;

g) stipulare accordi di cessione e/o concessione in licenza d'uso, a titolo gratuito o oneroso, di dati e risultati derivanti da progetti di ricerca e studi clinici dalla stessa Fondazione promossi, anche per finalità regolatorie e registrative, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile;

h) partecipare a bandi o procedure di selezione, indetti da soggetti pubblici, anche territoriali o di governo, o privati, nazionali, stranieri, internazionali o sovranazionali, per la concessione di finanziamenti, sovvenzioni, provvidenze o contributi – comunque denominati - che abbiano ad oggetto attività coerenti con le finalità della Fondazione;

i) concedere premi o borse di studio coerenti con le finalità della Fondazione;

l) svolgere, in genere, ogni altra idonea attività che sia di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.10. In via non prevalente e in funzione asservita al migliore raggiungimento delle proprie finalità, in connessione con le attività di interesse generale e/o con le attività diverse poste in essere, rispettivamente ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. e i., la Fondazione può altresì:

a) esercitare, nei limiti previsti dalle normative applicabili, al solo fine di perseguire il proprio scopo istituzionale, e non in modo prevalente, qualsiasi altra attività, anche di natura commerciale, economica, editoriale, mobiliare e/o immobiliare, ritenuta necessaria e/o utile per il perseguimento dei propri scopi e per la costituzione, il mantenimento e lo sviluppo del proprio patrimonio;

b) assumere personale o stipulare contratti inerenti a rapporti di lavoro o di collaborazione, nelle diverse tipologie previste dalla legge, delineando i relativi aspetti;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

d) costituire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e compiere tutte le altre operazioni bancarie e di investimento, strumentali alla realizzazione dello scopo statutario.

4.11. La Fondazione può avvalersi dell'attività di volontari nel rispetto delle previsioni di legge in materia.

4.12. Per le attività commerciali, la Fondazione tiene contabilità separata così come previsto dall'art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. e i.

ARTICOLO 5)

– Vigilanza –

5.1. L'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore esercita sulla Fondazione i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile, ai sensi dell'art. 90 del Codice del Terzo Settore.

5.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita sulla Fondazione la funzione di vigilanza, prevista ai sensi dell'art. 95 del Codice del Terzo Settore.

= TITOLO II =

PATRIMONIO –

FONDO DI GESTIONE –

INDISTRIBUIBILITÀ DEGLI AVANZI –

ESERCIZI – BILANCI –

ARTICOLO 6)

– Patrimonio –

6.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, come specificato nell'atto costitutivo, e rimodulato negli anni, per un importo pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero);
- b) dai beni mobili e immobili, conferiti alla Fondazione e dalla stessa a qualsiasi titolo acquisiti e specificamente destinati a incrementarne il patrimonio;
- c) dai marchi e dai loghi registrati di proprietà della Fondazione;
- d) dalle elargizioni e/o donazioni e/o lasciti e legati e/o contributi fatti da enti pubblici o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio oppure a tal fine destinati da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- f) da contributi, comunque denominati, dell'Unione Europea, di Stati, Istituzioni, Enti Esteri e di Organismi internazionali, se classificabili come destinati a patrimonio;
- g) da avanzi di gestioni che, con specifica delibera del Consiglio Direttivo, vengano destinati a incrementare il patrimonio della Fondazione;
- h) dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio Direttivo.

6.2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 8, lettera s) dello Statuto, il patrimonio della Fondazione è inalienabile e indisponibile.

6.3. I beni costituenti il patrimonio della Fondazione risultano elencati nell'inventario depositato presso la sede della Fondazione.

ARTICOLO 7)

– Fondo di Gestione –

7.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai frutti derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione, di cui al precedente art. 6 dello Statuto;
- b) dal ricavato di quanto gestito e riscosso dalla Fondazione, nello svolgimento delle sue attività;

c) da donazioni e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi speciali, versati da terzi, senza espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione, le quali vengano destinate, con apposita e motivata delibera del Consiglio Direttivo, a uso diverso dall'incremento del patrimonio. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni è garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante, ove perduranti;

e) da ogni altra entrata, che concorra a incrementare l'attività sociale della Fondazione.

7.2. Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi di interesse generale.

7.3. La gestione della Fondazione è garantita dal patrimonio. In tal senso, nel rispetto del principio per cui il patrimonio deve essere adeguato al perseguimento degli scopi della Fondazione nonché per garantire l'operatività nel tempo della stessa, la selezione e la pianificazione dei progetti di interesse generale sono effettuati in funzione dei mezzi finanziari disponibili.

ARTICOLO 8)

– Indistribuibilità degli avanzi di gestione – Proventi –

– Fondi e Riserve –

8.1. Non possono essere distribuiti avanzi di gestione né eventuali proventi di qualsiasi genere nonché fondi e riserve, neppure in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni del Terzo Settore.

8.2. Eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per la realizzazione e il potenziamento delle attività di interesse generale della Fondazione e di quelle ad esse secondarie e strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo che il Consiglio Direttivo deliberi la loro destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto, oppure al ripianamento di eventuali disavanzi di gestioni precedenti.

ARTICOLO 9)

– Esercizio finanziario –

9.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno solare.

ARTICOLO 10)

– Bilanci –

10.1. Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) giugno dell'esercizio successivo, secondo i termini e i modi di redazione, deposito e pubblicizzazione, di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili. Nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, previa deliberazione del Documento di Budget, che dovrà avvenire a sua volta entro il 31 (trentuno) gennaio del medesimo anno.

10.2. I progetti di bilancio restano depositati presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono le riunioni del Consiglio Direttivo, convocate per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e consultazione.

10.3. Il progetto di bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione del Revisore Legale, la quale disciplina si rinviene nell' art. 17 dello Statuto.

10.4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo o da dirigenti e responsabili muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati con il Documento di Budget, prima, e il Bilancio di Previsione, poi.

10.5. La Fondazione, nel caso in cui versi nelle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, è tenuta a redigere il bilancio sociale, da depositarsi presso il RUNTS e da pubblicarsi nel proprio sito internet.

= TITOLO III =

ORGANI E UFFICI

ARTICOLO 11)

– Organi e Uffici della Fondazione –

11.1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo (in sigla CD);
- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

11.2. Le cariche sono gratuite, con alcune eccezioni:

- a) la carica dell'Organo di Controllo, anche se investito della Revisione Legale dei Conti, è remunerata nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo Settore;
- b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate;

c) altre ipotesi espressamente previste dalle norme di legge in materia.

11.3. La mancata remunerazione dei componenti del Consiglio Direttivo non comporta l'acquisizione dello *status* di volontario da parte di costoro.

11.4. Costituiscono uffici della Fondazione il Tesoriere e il Segretario Generale, di cui ai successivi articoli 15 e 16.

ARTICOLO 12)

– Consiglio Direttivo: Composizione, Durata in carica, Poteri, Funzionamento –

12.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di sette, a un numero massimo di undici componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

12.2. La carica degli amministratori è a tempo indeterminato, fatte salve le dimissioni degli stessi e le fattispecie di decadenza, di cui ai successivi commi 13 e 16 del presente articolo 12.

12.3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

12.4. Il Consiglio Direttivo è costituito da soggetti scelti nelle categorie professionali degli specialisti in materia di Ematologia, che non vertano nelle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

12.5. In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, i membri restanti in carica nominano per cooptazione il / i sostituto / i. Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di cui sopra, può anziché provvedere alla indicata sostituzione, rideterminare il numero dei componenti del Consiglio medesimo, entro i limiti minimo e massimo di cui al precedente comma 1.

12.6. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed è sciolto, nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri. Entro due mesi dallo scioglimento, il Consiglio è ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente della Fondazione (o in mancanza dal Vicepresidente o ancora dal Consigliere più anziano d'età), e disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, elaborato nel rispetto dei seguenti principi: i membri del nuovo Consiglio Direttivo saranno scelti dai "*Chairman dei Working Party*" nel modo che segue: quanto alla maggioranza, fra essi stessi e, quanto alla minoranza, nelle categorie professionali degli specialisti in materia di Ematologia, che non vertano nelle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice civile e, almeno uno, fra esperti – anche di gestione, fiscalità, *governance* e delle normative – di Enti del terzo settore e di Fondazioni. Nelle more della nomina del nuovo Consiglio Direttivo, quello decaduto resta in carica esclusivamente per gli atti urgenti ed indifferibili e per quelli tesi ad evitare pregiudizi al patrimonio della Fondazione.

12.7. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione. Il Consiglio, con apposita delibera, può delegare al Presidente o a un membro del

Consiglio stesso, al Segretario Generale o al Direttore del Centro Dati GIMEMA parte dei suoi poteri.

12.8. Nello specifico, senza che la elencazione assuma caratteri di tassatività, il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) stabilire, predisporre e approvare annualmente, in via generale, i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, le direttive, i criteri e le priorità di intervento nonché di verificarne e controllarne l'esecuzione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 4 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore;
- b) deliberare in ordine alle modifiche statutarie, ivi incluse trasformazioni, fusioni e scissioni, nei limiti del mantenimento degli scopi e delle finalità, da sottoporre all'Autorità di Vigilanza sugli Enti del Terzo Settore, per l'approvazione nei modi di legge;
- c) istituire, modificare e/o sopprimere in Italia e all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali e succursali, configurate con o senza stabile rappresentanza;
- d) deliberare in materia di articolazione organizzativa del Centro dati GIMEMA, di cui al successivo art. 18, procedendo a nominare il Direttore, i responsabili e determinandone funzioni, natura, durata e compenso degli incarichi;
- e) ammettere ed escludere "Centri di Sperimentazione GIMEMA", di cui al successivo art. 19;
- f) determinare l'importo del contributo annuo facoltativo richiesto ai "Centri di Sperimentazione GIMEMA";
- g) approvare, modificare e abrogare Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento;
- h) provvedere alla sostituzione e alla nomina dei Consiglieri nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, dello Statuto;
- i) nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- l) nominare il Comitato Scientifico e il Presidente del medesimo, al suo interno, l'Organo di Controllo, il Tesoriere, deliberandone l'entità del compenso, e determinare l'attribuzione della Revisione legale dei conti, deliberandone l'entità del compenso;
- m) individuare e costituire altri organismi funzionali al buon andamento e all'efficienza delle attività della Fondazione, mediante apposito regolamento;
- n) assumere e licenziare il personale dipendente e gestire i rapporti con il medesimo, fissandone inquadramento e retribuzione;
- o) avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- p) deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, anziché lo scioglimento dell'Ente, nel caso e con le forme di cui all'art. 22, commi 4) e 5) del Codice del Terzo Settore;
- q) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio;

r) accettare donazioni, liberalità ed elargizioni, siano o no gravate da oneri o condizioni, accettare eredità, con beneficio di inventario, e conseguire legati, o rinunciare alle une e agli altri, determinandone o meno la destinazione a patrimonio;

s) deliberare, con apposita motivata risoluzione assunta con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei suoi membri, sentito l'Organo di Controllo, l'alienazione di beni mobili e/o immobili e/o utilità aventi valore economico, costituenti il patrimonio della Fondazione, e la destinazione del ricavato;

t) deliberare, in particolare, in ordine alla stipulazione di mutui, di acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili, di contratti di *leasing* immobiliare, di acquisizioni e cessioni di partecipazioni, di aperture di credito, nonché in ordine a qualsiasi altra operazione bancaria passiva e attiva o di investimento, ritenuta necessaria o solo utile per il raggiungimento delle finalità di interesse generale e per il funzionamento della Fondazione;

u) approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale.

12.9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, in seduta ordinaria, di norma, due volte all'anno, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza semplice dei suoi membri.

12.10. La convocazione del Consiglio Direttivo:

- è fatta dal Presidente, con invito scritto contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo (anche diverso dalla sede legale), il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che è fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima;

- è trasmessa mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo pec o ancora con qualunque altro mezzo di comunicazione, anche telematico, che dia prova dell'avvenuto ricevimento, ai Consiglieri nonché all'Organo di Controllo e al Tesoriere, che vi partecipano senza diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, escluso dal computo il giorno della tenuta, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi con preavviso di 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico, anche telematico, purché documentabile.

12.11. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente verifica la regolare costituzione e la legittimazione degli intervenuti, dirige i lavori, e proclama i risultati delle votazioni.

12.12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le modifiche statutarie della Fondazione sono approvate dal Consiglio medesimo con la presenza dei tre quarti dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

12.13. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso,

come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si provvede, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma 5.

12.14. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal Verbale che, trascritto nell'apposito Libro dei verbali del Consiglio Direttivo, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente anche come Segretario della riunione, giusta il disposto dell'articolo 13.8.

12.15. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni; sono altresì tenuti alla riservatezza, in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché a un comportamento riservato e rispettoso dell'interesse della Fondazione.

12.16. L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato motivo di revoca per giusta causa. La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si provvede nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma 5.

12.17. Il Consiglio Direttivo può delegare singole sue funzioni e poteri a uno o più dei propri componenti, a cui conferire, se del caso, la connessa rappresentanza e la firma, disgiuntamente o congiuntamente; ha altresì facoltà di nominare procuratori, anche esterni al Consiglio, per il compimento di uno o più singoli atti o la risoluzione di liti. Nel caso sia necessario il rilascio di una procura in forma notarile, essa è sottoscritta dal Presidente, in esecuzione e in conformità della delibera del Consiglio Direttivo.

12.18. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì il Segretario Generale della Fondazione cui affidare, oltre i poteri previsti dal presente Statuto (in particolare articolo 16), ulteriori specifiche attività, competenze e/o incombenze.

ARTICOLO 13)

– Il Presidente – Il Vicepresidente –

13.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione.

13.2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e difensori, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 per l'ipotesi di nomina del Segretario Generale.

13.3. Il Presidente assicura il rispetto del profilo identitario e progettuale della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa, affinché gli Organi e il personale della stessa vi conformino la loro condotta.

13.4. Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- b) sottopone i Progetti di Bilancio, di cui all'art. 10 dello Statuto, al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- c) garantisce l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo;
- d) sorveglia sul buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- e) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità;
- f) è legittimato a intervenire anche nelle adunanze degli Organi collegiali diversi dal Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Le riunioni gli sono preventivamente comunicate, con le stesse modalità previste per i rispettivi componenti;
- g) cura le relazioni con enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- h) esercita tutti i poteri previsti dallo Statuto e quelli che il Consiglio Direttivo gli delega, in via generale ovvero di volta in volta.

13.5. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Fondazione può compiere atti, senza la preventiva delibera del Consiglio Direttivo; in tali evenienze, il Presidente sottopone il suo operato alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza utile.

13.6. Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

13.7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Previa comunicazione di specie al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex art. 26, commi 6 e 7, del Codice del Terzo Settore, l'intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

13.8. Il Vicepresidente svolge tutti i compiti di segreteria relativi al Consiglio Direttivo e, in particolare, redige i verbali delle riunioni, avendo cura della tenuta del relativo Libro verbali ove vengono a sua cura riportate le deliberazioni, salvo che la funzione sia affidata al Segretario Generale.

13.9. Il Vicepresidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 14)

– Comitato Scientifico –

14.1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e i suoi componenti, nel numero di 9 (nove), sono scelti tra:

- a) i *Chairman e Co-Chairman dei Working Party*, appartenenti ai “Centri di Sperimentazione GIMEMA”, di cui al successivo articolo 19, nel numero di 4 (quattro);
- b) ricercatori esperti nei campi specifici della Fondazione o soggetti utili alle sue attività o al perseguimento delle sue finalità, nel numero di 5 (cinque).

14.2. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3. Il Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo, ne cura e ne organizza i lavori.

14.4. Il Comitato Scientifico ha la funzione di valutare i progetti di ricerca proposti da ricercatori dei “Centri di Sperimentazione GIMEMA”, di cui al successivo articolo 19, comma 3, lettera a), ai fini del loro totale o parziale finanziamento, con determinazione in capo al Consiglio Direttivo.

14.5. Il Comitato Scientifico collabora altresì con il Consiglio Direttivo, ove richiesto, in ogni materia di carattere tecnico-scientifico.

14.6. Il Comitato Scientifico viene convocato dal suo Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, con libertà di forme e assicurando che siano indicati l’ora e il luogo della seduta (anche diverso dalla sede della Fondazione) e gli argomenti all’ordine del giorno.

14.7. Il Presidente del Comitato Scientifico cura la tenuta del Libro delle sedute e delle deliberazioni dell’Organo.

ARTICOLO 15)

– Tesoriere –

15.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie fra soggetti esterni al Consiglio medesimo, con competenze amministrativo-contabili; dura in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato, anche più volte.

15.2. Il Tesoriere ha il compito di curare la tenuta e di gestire la cassa della Fondazione, di aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, disponendo a tal riguardo del potere di firma, nei limiti a esso indicati dal Consiglio Direttivo.

15.3. Il Tesoriere, in particolare:

a) coordina, cura e sovrintende alla gestione amministrativo- contabile della Fondazione e alla contabilità, effettuando le relative verifiche e controllando la tenuta delle scritture contabili, nonché la conservazione della documentazione relativa, presidiando a tutti gli obblighi e adempimenti conseguenti e inerenti;

b) verifica l’andamento delle attività della Fondazione rispetto alla Programmazione annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, con particolare attenzione agli impegni di spesa, di cui all’articolo 10, comma 4. dello Statuto;

c) coordina, cura e sovrintende alla gestione finanziaria e alla custodia e conservazione dei fondi e dei beni patrimoniali della Fondazione.

d) coadiuva il Presidente nella stesura dei bilanci.

15.4. Il Tesoriere riferisce sulle sue attività, sulla tenuta dei conti e sullo stato della cassa della Fondazione durante le riunioni del Consiglio Direttivo, a cui partecipa senza diritto di voto.

ARTICOLO 16)

– Il Segretario Generale –

16.1. Il Segretario Generale:

- può essere nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina la natura contrattuale del relativo rapporto, la durata e il trattamento economico nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa di tempo in tempo vigente in materia di Enti del Terzo Settore, per quanto applicabili;
- può essere riconfermato senza limiti;
- ha, nel caso di nomina, la piena ed esclusiva rappresentanza legale della Fondazione stessa, di fronte ai terzi ed in giudizio, in luogo di quella del Presidente che viene a cessare.

16.2. Il Segretario Generale, nei limiti dei poteri attribuiti allo stesso con apposita delibera del Consiglio Direttivo nonché nell'ambito delle direttive impartite da tale Organo, ha la gestione operativa della Fondazione e risponde direttamente al Consiglio Direttivo del proprio operato.

16.3. Il Segretario Generale, in aggiunta ai poteri che gli saranno eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo, in forza del presente Statuto:

- a) è responsabile del buon andamento generale dell'organizzazione della Fondazione e assicura la conformità dell'azione amministrativa, curando il coordinamento e la gestione delle risorse, degli uffici e dei collaboratori esterni cui siano stati affidati specifici incarichi professionali ed effettuando le relative verifiche;
- b) coordina, cura e sovrintende:
 - all'attuazione dei programmi, delle finalità e delle attività della Fondazione, verificandone l'andamento rispetto ai *budget* e ai bilanci preventivi e compiendo, nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio Direttivo e dei vincoli di bilancio preventivo, tutti gli atti necessari e utili per l'implementazione degli stessi; ne controlla i risultati;
 - al corretto svolgimento delle attività connesse e strumentali della Fondazione; ne controlla i risultati;
- c) coordina, cura e sovrintende alla più idonea conservazione della documentazione relativa alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione, presidiando a tutti gli obblighi e adempimenti conseguenti e inerenti, sempre che essi non siano rimessi a terzi soggetti e fatte salve le competenze del Tesoriere di cui al precedente articolo 15 comma 3;
- d) assicura il supporto all'espletamento dei compiti degli Organi della Fondazione;
- e) fornisce informazioni nelle adunanze del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta e lo stato di realizzazione del programma delle attività;
- f) dà esecuzione, collaborando con il Presidente della Fondazione, alle delibere del Consiglio Direttivo nonché a tutti gli atti che provengano da Organi della Fondazione o – in generale – relativi al suo andamento, purché abbiano attinenza con le proprie funzioni;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi collegiali;

h) riferisce periodicamente al Presidente riguardo l'andamento delle proprie attività.

16.4. Il Segretario Generale è il capo del personale, dirige e coordina gli uffici e le articolazioni amministrative della Fondazione e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Fondazione ed assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. e i.

16.5. Il Segretario Generale altresì provvede a:

a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo curando la relativa trascrizione nel libro delle adunanze del medesimo Organo, salvo che vi provveda il Vicepresidente e salvo ancora che il Consiglio medesimo individui di volta in volta un diverso soggetto verbalizzante;

b) conservare i verbali delle riunioni degli Organi collegiali e gli altri libri della Fondazione.

ARTICOLO 17)

– Organo di Controllo – Revisione Legale dei Conti –

17.1. Il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Controllo, costituito ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore e dell'art. 2397 comma 2 del Codice civile, in forma monocratica da un Revisore Legale dei Conti individuato tra gli iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze, come previsto dall'art. 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore; al componente si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

17.2. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, e può essere nuovamente nominato, anche più volte; questi esercita inoltre la funzione di revisore legale dei conti per la Fondazione, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

17.3. L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

d) attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;

e) controllare, in qualità di Revisore dei Conti, la gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, la tenuta della contabilità e la rispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

17.4. La carica di componente dell'Organo di Controllo (anche con funzione di Revisione Legale dei Conti) è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore non può ricoprire alcun incarico nell'ambito dell'attività della Fondazione e deve in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi, nell'esecuzione del suo mandato.

17.5. Il componente dell'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e tiene i libri dell'Organo di Controllo e della Revisione Legale dei Conti.

= TITOLO IV =

ARTICOLAZIONI OPERATIVE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 18)

– Centro Dati GIMEMA –

18.1. È istituito presso la Fondazione il “Centro Dati GIMEMA”, al quale è demandata in via esclusiva la gestione della ricerca clinica promossa dalla Fondazione medesima e delle attività secondarie e strumentali.

18.2. Il “Centro Dati GIMEMA” svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) progettazione e conduzione della sperimentazione clinica nell'uomo, in conformità alle normative vigenti;
- b) coordinamento di Reti nazionali e internazionali, nel campo della ricerca biomedica;
- c) erogazione di corsi di formazione e attività di divulgazione scientifica;
- d) ideazione ed elaborazione di tecnologie informatiche, dedicate alle scienze biomediche;
- e) *Contract Research Organization*;
- f) *service* tecnico - scientifico;
- g) supporto tecnico e organizzativo, per le attività del Comitato Scientifico.

18.3. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del “Centro Dati GIMEMA”, individuandolo tra i dipendenti apicali della Fondazione, ovvero con selezione tramite avviso pubblico, per incarico a tempo determinato. Il Direttore dura in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato, anche più volte, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti, da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19)

– Centri di Sperimentazione GIMEMA –

19.1. Sono “Centri di Sperimentazione GIMEMA” le Strutture ospedaliere e universitarie, che si occupano di pazienti ematologici, le quali partecipano alle attività e agli studi promossi dalla Fondazione.

19.2. I “Centri di Sperimentazione GIMEMA” sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e si distinguono in Centri Aderenti e Centri Effettivi, così come definito nello specifico Regolamento.

19.3. I Centri di Sperimentazione GIMEMA, che hanno versato il contributo annuale facoltativo, salva esplicita eccezione approvata dal Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 12, comma 8, lettera f) nel triennio precedente all’anno in corso, possono:

- a) proporre alla Fondazione progetti di ricerca da finanziarie e cofinanziare, di cui all’art. 14, comma 4;
- b) essere Centro coordinatore di studi clinici.

=TITOLO V=

LIBRI –

NORME SULLA TENUTA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI –

ARTICOLO 20)

– Libri –

20.1. La Fondazione tiene i seguenti libri, vidimati da Notaio:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, comprensivo dei verbali della Revisione Legale, tenuto a cura dello stesso Organo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuto a cura dello stesso Organo.

ARTICOLO 21)

– Norme comuni agli organi collegiali –

21.1. Le convocazioni sono fatte presso la sede della Fondazione o altrove, purché in Italia.

21.2. Ogni convocazione contiene l’Ordine del Giorno, con l’elenco degli argomenti da trattare. Nell’ambito del punto “*varie ed eventuali*” possono essere trattati argomenti non preveduti, che

assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Presidente o della maggioranza dei membri dell'Organo.

21.3. Le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

21.4. E' valida e si reputa regolarmente costituita la riunione degli Organi collegiali della Fondazione in forma totalitaria ovverosia con la presenza, di persona o in collegamento da remoto, di tutti i membri, anche a prescindere dalla convocazione o dalla regolarità della medesima. Ciascun membro può opporsi alla discussione su argomenti in ordine ai quali si dichiara non sufficientemente informato. Di ciò se ne dà evidenza nei verbali della adunanza.

21.5. Non è ammessa la partecipazione per delega.

21.6. In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

21.7. Il voto è espresso sempre in modo palese, salvo quello relativo alle nomine o alle esclusioni, nei quali casi i partecipanti possono a maggioranza richiedere il voto segreto.

= TITOLO VI =

SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE – DEVOLUZIONE –

ARTICOLO 22)

– Scioglimento – Cessazione – Devoluzione patrimoniale –

22.1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, e si procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei criteri della liquidazione.

22.2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto all'Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma, quale Ente del Terzo Settore impegnato a favore della ricerca onco - ematologica.

22.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio, a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

22.4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

= TITOLO VII =

CLAUSOLA COMPROMISSORIA –

CLAUSOLA DI RINVIO – NORMA TRANSITORIA

ARTICOLO 23)

– Controversie –

23.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto o in caso di contrasto fra i membri degli Organi, salvo quelle che abbiano ad oggetto diritti indisponibili e quelle che debbano essere necessariamente rimesse all'Autorità Giudiziaria o per le quali sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero, è deferita alla competenza di un Arbitro Unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ricade la sede della Fondazione.

23.2. L'Arbitro così nominato giudicherà secondo equità, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

ARTICOLO 24)

– Clausola di rinvio –

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, e della normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 25)

– Norma Transitoria –

25.1. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore RUNTS, la Fondazione usa, in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione <<Ente del Terzo Settore>> o l'acronimo <<E.T.S.>>.

25.2. L'assunzione della nuova denominazione di Ente del Terzo Settore, e ogni disposizione correlata che dipenda da o sia connessa con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, da effettuarsi entro i termini di legge, decorre da detta iscrizione.

25.3. I componenti degli Organi in carica al momento dell'effettiva iscrizione nel predetto Registro vi perdurano.

F.TO: MAURO VIGNETTI - PARIDE MARINI ELISEI NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235
--

	DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.	
--	---	--

ROMA IL GIORNO 23 MARZO 2026	
------------------------------	--

[illegible]